



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara



Università degli Studi di Ferrara

ALLEGATO 14

LINEE GUIDA IN MATERIA DI PRIVACY
(PER STUDENTI CHE FREQUENTANO LE STRUTTURE OSPEDALIERE)

(Documento redatto ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, Codice Privacy, e del Provv. 9/11/05)

Premessa

Le strutture sanitarie sia pubbliche che private sono obbligate a rispettare le regole previste dal Decreto Legislativo n. 196/ 2003 (Codice Privacy) e dal Provvedimento del 9/11/05 dell’Autorità Garante a tutela della riservatezza e dignità dei pazienti, con particolare attenzione a quelle situazioni in cui l’erogazione della prestazione avviene alla presenza di studenti che, sia pure involontariamente, potrebbero contribuire ad accrescere la situazione di disagio in cui il paziente si trova.

In adempimento a tale obbligo l’Azienda Ospedaliero – Universitaria Arcispedale S. Anna di Ferrara ha predisposto le seguenti linee guida, finalizzate a fornire norme di comportamento per la frequenza, da parte di studenti autorizzati, all’interno delle strutture ospedaliere, affinché la stessa si svolga nel pieno rispetto di specifiche cautele volte a tutelare la particolare situazione del paziente ed a rispettare sempre e comunque l’eventuale volontà contraria dello stesso.

Tali linee guida devono essere applicate da tutti gli studenti che accedono alle strutture ospedaliere nei confronti di tutti i soggetti cui viene erogata una prestazione sanitaria per finalità di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione a prescindere dal regime in cui si svolge l’attività (degenza, day hospital, ambulatoriale), salva la possibilità per l’Azienda di procedere ad una integrazione delle stesse in relazione alla particolarità della situazione di volta in volta configurata.

A corredo del documento è infine previsto il glossario dei termini tecnici utilizzati al fine di consentire una migliore comprensione della tematica.

NORME DI COMPORTAMENTO

1) Chiedere l'autorizzazione per poter accedere alle strutture ospedaliere.

Lo studente che intende frequentare le strutture ospedaliere è tenuto a chiedere alle competenti strutture universitarie e/o ospedaliere la necessaria autorizzazione, che può essere revocata in caso di mancato rispetto delle garanzie privacy. Non è consentito l'accesso a studenti non autorizzati.

2) Rispettare le misure adottate.

Lo studente è tenuto a rispettare, per quanto di propria competenza, le vigenti disposizioni legislative in materia di trattamento dati, le misure di sicurezza adottate dall'Azienda ospedaliera o dal Responsabile della struttura alla quale accede (v. punti 7, 8, 9).

3) Attenersi all'ambito di trattamento.

Lo studente può trattare i soli dati personali, sensibili o giudiziari del paziente rispetto ai quali è stato autorizzato e nei limiti dell'ambito di trattamento fissato dal Responsabile della struttura (ad esempio lo studente autorizzato a consultare il solo documento X non può consultare il documento Y).

4) Divieto di comunicazione o diffusione dei dati.

Lo studente non deve comunicare a soggetti determinati (ad esempio tramite invio di *e.mail* o lettera-fax) né diffondere a soggetti indeterminati (ad esempio mediante pubblicazione su un sito internet) i dati sui pazienti appresi direttamente o indirettamente in occasione delle visite in Ospedale.

5) Rispettare la volontà del paziente.

Il paziente è il soggetto da porre al centro dell'attenzione non solo per quanto attiene all'erogazione della prestazione sanitaria ma anche in relazione al rispetto della sua dignità personale e riservatezza. Pertanto, in qualsiasi momento dell'attività, lo studente deve rispettare l'eventuale legittima volontà contraria del paziente circa la propria presenza.

6) Misura di sicurezza per il dato cartaceo.

Quando tratta i dati su supporto cartaceo lo studente deve controllare e custodire i documenti per i quali è stato autorizzato in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione (ad esempio i documenti non devono essere lasciati in giro) e deve restituirli al termine delle operazioni affidate, salve le altre disposizioni fissate dall'Azienda ospedaliera o dal Responsabile della struttura alla quale accede.

7) Misura di sicurezza per il dato informatico.

Quando tratta i dati su supporto elettronico lo studente deve proteggere la *password*, proteggere il PC da usi illeciti e utilizzare solo apparecchiature autorizzate dall'Azienda, salve le altre disposizioni fissate dall'Azienda ospedaliera o dal Responsabile della struttura alla quale accede.

8) Ulteriori misure.

Lo studente è invitato ad adottare tutti gli ulteriori comportamenti che si rendessero opportuni per rispettare la dignità dei pazienti, soprattutto se appartenenti a fasce deboli (ad esempio i disabili, i minori, gli anziani, sieropositivi, o altri soggetti la cui particolare condizione è riconosciuta e tutelata da specifici obblighi di legge).

Lo studente è altresì invitato a segnalare all'Azienda ospedaliera o al Responsabile della struttura alla quale accede eventuali comportamenti lesivi della Privacy commessi da soggetti terzi.

9) Rispettare il segreto professionale.

Gli studenti sono tenuti a rispettare il segreto professionale in merito alle informazioni di tipo personale, sensibile oppure giudiziario apprese direttamente o indirettamente in occasione dello svolgimento dell'attività.

GLOSSARIO

- trattamento: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
- dato personale: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- dati sensibili: i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
- dati giudiziari: i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli artt. 60-61 del codice di procedura penale;
- titolare: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- responsabile: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
- incaricati: le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- interessato: la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
- comunicazione: il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- diffusione: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- dato anonimo: il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- misure minime: il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti dall'art. 31.